

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 20 del 15 aprile 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna (Componenti)

Ricorrente: ASD Nika Milano

Sport: calcio a 7 maschile Open C

Gara: Nika – OSG 2001 Boys del 02.03.2024

Con ricorso regolarmente presentato la società ASD NIKA MILANO ha impugnato la delibera del giudice di prima istanza nella parte in cui, con proprio CU n° 24 del 20.3.24 ha squalificato il tesserato Filippo CONSOLI “sino al 11/07/2026 (1 anno e 8 mesi) ... per aver spintonato con entrambe le mani sulla schiena un giocatore della squadra avversaria in reazione ad una provocazione verbale ricevuta e per averlo successivamente colpito con violenti calci e pugni, con la complicità di un proprio compagno di squadra, mentre l'avversario si trovava a terra comportandogli un trauma emivolto sinistro e una contusione al passaggio dorsolombare sinistro così come traspare da referto medico di P.S. assunto agli atti (sanzione prolungata causa sospensione attività)”, il tesserato Andrea LONGO “sino al 11/03/2026 (1 anno e 4 mesi) ... per essersi unito ad un proprio compagno di squadra colpendo con violenti calci e pugni un giocatore della squadra avversaria che si trovava a terra comportandogli un trauma emivolto sinistro e una contusione al passaggio dorsolombare sinistro così come traspare da referto medico di P.S. assunto agli atti (sanzione prolungata causa sospensione attività)” e il dirigente Claudio COLLA “sino al 11/02/2025 (8 mesi) a rappresentare la propria società nell'ambito sportivo del C.S.I. ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo per avere colpito reiteratamente con violenti calci e pugni un giocatore della squadra avversaria e per averlo altresì strattonato e afferrato per il collo in tre differenti occasioni, senza causare danni fisici (sanzione prolungata causa sospensione attività)”, disponendo la trasmissione delle relative inibizioni al Casellario di Giustizia Sportiva.

A sostegno della propria difesa la società ricorrente afferma che il tesserato Andrea Longo non avrebbe partecipato alla rissa che ha poi determinato il DDG a sospendere la gara ma si sarebbe limitato ad avvicinarsi a un giocatore avversario per accertarsi delle sue condizioni, successivamente confrontandosi con tranquillità con l'arbitro per quanto accaduto sul terreno di gioco.

Rispetto alla posizione del tesserato Filippo Consoli, la ricorrente afferma che lo stesso avrebbe reagito - con gesto che la reclamante ammette certamente e in ogni caso censurabile - non già a una provocazione verbale ma a un colpo ricevuto dal portiere avversario a gioco fermo. La sua reazione, a detta della reclamante, comunque non sarebbe sfociata in violenti calci e pugni a giocatori avversari a terra.

Per entrambi i tesserati la ricorrente invoca il dubbio dello scambio di persona da parte dell'arbitro. Con riguardo, infine, al dirigente Claudio Colla, nel riconoscere l'inadeguatezza del suo comportamento rispetto al proprio ruolo, la ricorrente contesta che lo stesso abbia "colpito reiteratamente con violenti calci e pugni un giocatore della squadra avversaria".

A sostegno dei propri assunti la reclamante allega al proprio ricorso un video che, secondo la propria prospettazione, confermerebbe l'estraneità dei propri tesserati ai fatti contestati e puniti dal Giudice Sportivo, quanto meno nei termini e nelle modalità descritti nella delibera impugnata.

La presente Commissione, dopo aver esaminato gli atti ufficiali, tra i quali il supplemento di referto del DDG, i verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti avanti la Commissione calcio a 7 e dopo aver convocato gli stessi sanzionati avanti a sè nell'audizione tenutasi in data 9 aprile 2024, ritiene che il ricorso in parola non possa trovare accoglimento.

Innanzitutto è circostanza pacifica, non contestata e altresì comprovata da certificati medici già in atti, che nei primi minuti del secondo tempo della partita Nika - OSG 2001 il giocatore Davide Mastrototaro veniva preso a calci e pugni da alcuni giocatori della squadra di casa, con violenza e conseguenze tali da rendere necessario il suo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sesto San Giovanni, dal quale veniva poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Il DDG ha poi confermato - nel rapporto di gara e ascoltato dal Giudice di primo grado - di aver individuato oltre ogni ragionevole dubbio gli autori di tali atti di violenza nelle persone dei tesserati Andrea Longo e Filippo Consoli.

Anche rispetto alla condotta del dirigente Colla, la ricostruzione del DDG trova conferma nelle diverse sedi nelle quali lo stesso è stato chiamato a descrivere l'accaduto.

A fronte di condotte così gravi e tali da determinare conseguenze e responsabilità altrettanto evidenti, la società reclamante dedica poche righe e generiche difese, limitandosi a sostenere l'estraneità dei propri tesserati rispetto ai fatti accaduti, ipotizzando un possibile scambio di persona da parte del DDG: senza tuttavia, a sostegno di tale tesi, offrire alcun elemento, anche solo presuntivo, che permetta alla presente Commissione di rivalutare e dare una lettura diversa dei fatti rispetto agli atti ufficiali, ai quali, nel deserto di credibili ricostruzioni alternative da parte della ricorrente, deve riconoscersi fede privilegiata.

A fronte di una vicenda nella quale un ragazzo è stato preso a calci e pugni e di provvedimenti che non potevano non tener conto dell'assoluta gravità di simili condotte, a parere di chi scrive, ben altro la ricorrente avrebbe dovuto proporre all'attenzione e alla riflessione della Commissione perchè si potesse scalfire il convincimento assunto dal Giudice di prima istanza, correttamente ancorato a quanto emerso nel corso dell'istruttoria - articolata e approfondita - che si svolgeva in quella sede.

Al contrario la ricorrente - intendendo avvalersi a fini probatori di un video (produzione inammissibile in ossequio al Regolamento di Giustizia) la cui paternità attribuisce a un non meglio generalizzato "spettatore terzo" - sostiene l'occorrere di un presunto "scambio di persona", non potendo non disconoscere il fatto in sè ma evitando accuratamente di entrare in quello scomodo terreno dell'assunzione di una piena responsabilità - da parte della società ma pure dei singoli giocatori incolpati - rispetto all'individuazione ed indicazione dei presunti ed effettivi autori delle condotte violente punite secondo la prospettazione offerta dalla stessa reclamante in sede di gravame.

Va invece riconosciuto all'altro tesserato sanzionato, il dirigente Claudio Colla, un atteggiamento più collaborativo in sede di audizione avanti a codesta Commissione, ciò nella piena ammissione di quest'ultimo di aver sferrato un pugno a un giocatore avversario.

La constatata assenza nel Colla di quella piena consapevolezza della gravità delle sue azioni - elemento che si pretende da parte di chi svolge la funzione di dirigente di una squadra di giovani - la minimizzazione, al contrario, del proprio gesto a dispetto della descrizione offerta dal DDG di un episodio di assoluta violenza, sono elementi ostativi al riconoscimento di circostanze attenuanti idonee ad una riduzione del trattamento sanzionatorio patito.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la scrivente Commissione Giudicante non può che confermare le squalifiche comminate dal Giudice di prima istanza – un anno e otto mesi a Filippo Consoli, un anno e quattro mesi a Andrea Longo e otto mesi a Claudio Colla – limitandosi a rideterminare il termine finale delle medesime squalifiche all'effettiva e concreta sospensione dell'attività sportiva di questo Comitato, ovvero sino al 2.3.26 per il Consoli, sino al 2.10.25 per il Longo e sino al 2.12.24 (per il Colla), con conseguente trasmissione dei provvedimenti al Casellario di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. rigetta il ricorso presentato dalla società Nika
2. dispone l'addebito della tassa reclamo.

Milano, il 15 aprile 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 16 aprile 2024